

Codice DB1410

D.D. 11 giugno 2014, n. 1676

**Demanio idrico fluviale. CN PO 600 - Concessione breve per occupazione temporanea di area demaniale per la realizzazione di un guado provvisorio sul corso d'acqua denominato rio Secco, a servizio degli interventi previsti nel progetto di manutenzione e sistemazione del rio medesimo in localita' Cascine Roretta in comune di Demonte (CN). Richiedente: Comune di DEMONTE**

Vista la domanda di concessione demaniale breve presentata in data 20/05/2014 dal Comune di Demonte con sede in Via Caduti e Martiri n. 13, per occupazione temporanea di area demaniale per la realizzazione di un guado provvisorio sul corso d'acqua denominato rio Secco a servizio degli interventi previsti nel progetto di manutenzione e sistemazione del rio Secco, così come evidenziato negli elaborati progettuali allegati alla domanda stessa;

Vista la precedente Concessione breve assentita con D. D.1436/DB1410 del 12/06/2013;

Considerato che i lavori di cui alla precedente Concessione non sono stati realizzati;

Considerato che per la realizzazione dei lavori è necessario pertanto provvedere all'emissione di un nuovo provvedimento di Concessione;

Effettuato il sopralluogo sulla località interessata dai lavori da parte di funzionari di questo Settore;

Preso atto che il progetto esecutivo è stato approvato con il Verbale di Deliberazione della Giunta n. 49 del 30/09/2013 della Comunità Montana Valle Stura;

Verificato che si provvederà a realizzare un guado temporaneo tramite la posa di quattro tubazioni in calcestruzzo del diametro di un metro e che lo stesso verrà rimosso al termine dei lavori, ripristinando la sezione d'alveo originaria;

Ritenuto che l'opera risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Secco;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

*determina*

di concedere al Comune di Demonte con sede in Via Caduti e Martiri n. 13, l'occupazione temporanea di area demaniale, per realizzazione di un guado provvisorio sul rio Secco, individuata

negli elaborati progettuali allegati all'istanza che si restituiscono al concessionario vistati da questo Settore.

di accordare la Concessione demaniale per anni 1 (uno) a decorrere dalla data della presente determinazione, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità della zona interessata dall'opera da realizzarsi;
5. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. il concessionario dovrà comunicare a questo Settore l'inizio dei lavori per la realizzazione del guado nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori;
7. il concessionario dovrà comunicare a questo Settore l'avvenuta rimozione del guado, al fine di consentire gli accertamenti tesi a verificare il ripristino dello stato dei luoghi;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del concessionario di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del concessionario o anche di procedere alla revoca della presente concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc...);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Mauro Forno